

**Edizione di mercoledì 13 Ottobre 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Locazioni turistiche: quando si applica l'aliquota Iva del 10%?**  
di **EVOLUTION**

## **CRISI D'IMPRESA**

**Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**  
di **Francesca Dal Porto**

## **DICHIARAZIONI**

**L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2021**  
di **Federica Furlani**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**Non versa l'IVA chi emette fatture false se prova la mancanza di un danno per l'erario**  
di **Angelo Ginex**

## **AGEVOLAZIONI**

**Bando Disegni+2021: domande al via**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **ENOGASTRONOMIA**

**Verza stufata in padella: un contorno a tutto gusto**  
di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Locazioni turistiche: quando si applica l'aliquota Iva del 10%?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***La mia società dà in locazione degli appartamenti a turisti per breve periodo e secondo la normativa della mia regione si tratta di locazioni turistiche; ciò è sufficiente per poter applicare l'aliquota Iva del 10%?***

Come noto, il regime delle locazioni (non turistiche) di fabbricati abitativi prevede un generalizzato regime di esenzione Iva, salva la possibilità, concessa in alcune circostanze, di optare per l'applicazione dell'Iva; Iva applicabile con l'aliquota del 10%.

Qualora invece la locazione sia "turistica", vi è l'obbligo di applicare l'imposta, sempre con aliquota del 10%, nel caso in cui l'operazione si possa considerare di alloggio nel settore alberghiero, come previsto dal numero 120 della Tabella dei beni e servizi assoggettati ad Iva con aliquota del 10%; in particolare, tale agevolazione si applica alle prestazioni rese "nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche".

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## CRISI D'IMPRESA

---

### *Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento*

di **Francesca Dal Porto**



L'[articolo 2 D.L. 118/2021](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, ha previsto la possibilità, a partire **dal 15 novembre 2021**, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta all'imprenditore commerciale e agricolo.

Per poter ricorrere a tale nuovo istituto è necessario che:

a) l'imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la **crisi** o l'**insolvenza**;

**b) risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.**

A quest'ultimo proposito, l'[articolo 3 D.L. 118/2021](#) prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale sulla quale, ai sensi del comma 2, deve essere reso disponibile, per l'imprenditore, un **test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**.

Lo stesso dell'[articolo 3, comma 2, D.L. 118/2021](#) demanda ad un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia l'individuazione, fra le altre cose, delle modalità di esecuzione del test pratico.

Il **Decreto Dirigenziale in questione, pubblicato il 28.09.2021**, contiene un allegato che nella sezione I riporta i contenuti del **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

In particolare, il test in questione deve essere finalizzato a consentire all'imprenditore e ai suoi professionisti di **valutare preliminarmente la fattibilità e la complessità del risanamento** e soprattutto se questa, per potersi realizzare, dovrà passare attraverso l'adozione di iniziative in

discontinuità rispetto alla gestione corrente.

Tale disamina passa dall'analisi del **rapporto** che sussiste **tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato (A) e quella dei flussi finanziari che la gestione futura è in grado di generare e che possono essere messi al servizio del piano di ristrutturazione (B).**

La **stima dei flussi finanziari** che la gestione sarà in grado di realizzare in futuro **passa dal dato storico**, ossia dall'andamento economico degli ultimi esercizi chiusi, depurando i risultati ottenuti da eventi straordinari e difficilmente ripetibili.

Nel test fornito col decreto dirigenziale, **l'entità del debito che deve essere ristrutturato (A)** è ottenuta partendo dal **debito scaduto con aggiunta di:**

- debito riscadenziato o oggetto di moratorie;
- linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
- rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi due anni;
- investimenti relativi alle iniziative industriali eventuali che si intendono adottare;

**al netto di:**

- ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;
- nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;
- stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.

È altresì precisato che **il debito così ottenuto**, qualora si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte dello stesso, **può essere ai fini del test ridotto in misura pari allo stralcio** che si stima di ottenere.

Per quanto riguarda invece l'altra componente del rapporto, ossia i **flussi annui al servizio del debito che la gestione è mediamente in grado di generare a regime (B)**, questa sarà determinata partendo dalla **stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo a regime, al netto di:**

- investimenti di mantenimento annui a regime;
- imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

Determinate le grandezze su indicate, affinché si possa procedere con l'effettuazione del test, **prerequisito indispensabile** è che l'impresa sia in grado di generare, almeno dal secondo anno, **flussi annui (B) superiori a zero**; l'impresa deve cioè essere prospetticamente in **equilibrio economico**.

Nel caso in cui i flussi prospettici (B) siano superiori a zero, **per valutare il grado di difficoltà**

**del risanamento andrà determinato il risultato del rapporto tra (A) e (B).**

In particolare, nel decreto dirigenziale si fornisce una **legenda** dei **possibili esiti del rapporto**:

- se il **rapporto tra (A) e (B)** non supera l'unità le **difficoltà di risanamento sono contenute** (in generale, le **difficoltà crescono al crescere del rapporto** ma restano comunque contenute fino ad un livello del rapporto che si colloca attorno a 2);
- se, invece, il **rapporto supera un certo livello**, che si può collocare attorno a **3**, il **risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali** che si intendono adottare;
- **superato il livello che si può collocare attorno a 5-6**, la presenza di un MOL (margine operativo lordo) positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa: si rende necessario valutare la **cessione dell'azienda**.

Se l'impresa invece **non è in equilibrio economico** a regime perché i flussi annui prospettici stimati sono inferiori a zero, dovranno essere intraprese **iniziative in discontinuità** rispetto alla gestione corrente dell'impresa.

Di fatto, con tale test, agli imprenditori è fornito uno strumento utile per cercare di capire a priori, in modo semplice e rapido, la **sostenibilità del debito accumulato** tramite i flussi finanziari futuri e l'**eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario** presente.

Sarà quindi successivamente **l'esperto nominato** che, ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, D.L. 118/2021](#), **dovrà valutare senza indugio l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento**. Per procedere con tale valutazione l'esperto dovrà convocare l'imprenditore e potrà altresì consultare, insieme a tutti gli altri documenti richiesti, anche il **test prodromico eseguito dallo stesso imprenditore**.

## DICHIARAZIONI

---

### ***L'opzione per la trasparenza nel modello Redditi 2021***

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

## DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP: GLI ULTIMI CONTROLLI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro il prossimo **30 novembre**, termine per la presentazione del modello Redditi 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, va esercitata l'**opzione** o la **revoca** per il **regime di trasparenza fiscale** da parte delle società di capitali per il **triennio 2021-2023**.

Il regime di trasparenza è un **regime opzionale**, mutuato dal sistema tipico delle società di persone, con il quale le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito **imputandolo direttamente ai soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle **società di capitali partecipate da altre società di capitali**, in base a quanto previsto dall'[articolo 115 Tuir](#). In tal modo il reddito viene tassato ai fini Ires esclusivamente in capo alla società che detiene la partecipazione nella società trasparente;
- alle **società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria**, aventi i requisiti di cui all'[articolo 116 Tuir](#): i soci, in particolare, devono essere persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 nel caso di società cooperativa), mentre in capo alla società l'ammontare dei ricavi **non deve essere superiore al limite previsto per gli Ispa**, e quindi a 5.164.569 euro. Possono in ogni caso accedere al regime anche le **società neocostituite**, ma l'anno successivo a quello di opzione devono ragguagliare i ricavi del primo anno per verificare la possibilità di **mantenere il regime di tassazione scelto**.

Esercitando detta opzione, il reddito non viene quindi tassato ai fini Ires in capo alla società partecipata ma per **trasparenza in capo ai soci** nel periodo di produzione, **a nulla rilevando a tal fine eventuali successive distribuzioni di utili** (soggette, come noto, a ritenuta a titolo d'imposta del 26%).

L'opzione per il regime di trasparenza va effettuata dalla società trasparente all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende

esercitarla; società che deve aver ottenuto la comunicazione dell'opzione da parte di tutti i soci mediante **raccomandata con ricevuta di ritorno**, prima dell'invio del modello Redditi SC 2021.

La **mancata comunicazione anche da parte di un unico socio**, rende l'opzione **inefficace**, salvo il caso di Srl unipersonale ([risoluzione 361/E/2007](#)).

Nel caso di esercizio dell'opzione per il triennio 2021-2023 è necessario compilare la **Sezione III** del **quadro OP** del Modello Redditi SC 2021, barrando la casella 1 del rigo OP11 ed indicando nei righi seguenti (OP12 – OP15) i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115 e 116 Tuir](#); in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipante.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)	OP11 Tipo comunicazione		
	Opzione <sup>1</sup>	Revoca <sup>2</sup>	Conferma <sup>3</sup>
	Codice fiscale		Codice fiscale
	OP12 <sup>1</sup>	2	
	OP13 <sup>1</sup>	2	
	OP14 <sup>1</sup>	2	
	OP15 <sup>1</sup>	2	

L'opzione ha una **durata minima di tre esercizi**, è **irrevocabile** ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio in cui è manifestata, mentre si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di revoca espressa secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (in tal caso è necessario barrare la casella 2 rigo OP 11). Al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata** per un altro triennio e così via.

Di conseguenza, se è stata manifestata l'opzione per il **triennio 2018-2020** e si vuole mantenerla, non è necessario effettuare alcuna comunicazione e compilare il quadro, in quanto è **automaticamente rinnovata**.

La **casella 3 del rigo OP11** va invece barrata in caso di conferma del regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'**articolo 10, comma 4, Decreto 23.04.2004**: in caso di fusione o scissione della società partecipata, l'opzione per la trasparenza perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che essa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir, **entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali** e con le stesse modalità previste.

In tal caso sarà pertanto necessario riportare nei **rigi OP12** e seguenti i dati di **tutti i soggetti interessati**.

Nel caso di **società costituite nel 2021**, o di società che nel 2021 **ricorrono a diverso modello** in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente Redditi (ad esempio, società di persone, che compilano il modello Redditi SP e che si sono trasformate in società di capitali nel corso del 2021), e che quindi **non presentano il modello Redditi SC 2021**, l'opzione per il regime di trasparenza fiscale è comunque possibile già a decorrere dal periodo di costituzione, e va comunicata con il modello **"Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap"**, da presentarsi in via telematica, direttamente o tramite intermediario, sempre entro il termine di presentazione del modello Redditi 2021 e quindi entro il prossimo **30 novembre**.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)		CR8	Tipologia comunicazione 1			Data perdita efficacia opzione 2			giorno	mese	anno	Codice fiscale 2	
		CR9	1								2		
		CR10	1								2		

In particolare nel **rigo CR8, colonna 1**, va inserito il **codice 3** per comunicare l'opzione e nei **righi CR9 e CR10** vanno indicati i **codici fiscali dei soggetti partecipanti** per i quali viene resa la comunicazione di opzione: in colonna 1 se sono persone fisiche, in colonna 2 se società ([articolo 115 Tuir](#)).



## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Non versa l'IVA chi emette fatture false se prova la mancanza di un danno per l'erario***

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La fattura concernente **operazioni inesistenti** e scontata in banca al fine di ottenere un'**anticipazione sul credito** rappresentato dal documento contabile deve ritenersi **messa in circolazione**, essendosi verificato lo **spossessamento** in favore dell'ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, **emessa** ai sensi dell'[articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'**emittente**, la cui buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al **versamento dell'IVA** relativa ai sensi del **settimo comma** della citata disposizione, salva la **prova dell'eliminazione** degli **effetti pregiudizievoli** per l'Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile.

È questo l'interessante principio di diritto reso dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 27637** depositata ieri **12 ottobre**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di **avvisi di accertamento** con cui veniva contestato il **mancato versamento dell'IVA** con riferimento a **tre fatture** relative ad **operazioni inesistenti**. L'Amministrazione finanziaria riteneva, infatti, che la semplice **emissione** delle fatture comportasse l'**obbligo di versamento** dell'IVA, indipendentemente dal fatto che le stesse fossero state utilizzate dalla società per essere "**scontate**" in banca al fine di ottenere prestiti e **non per ragioni fiscali**.

La società contribuente presentava **ricorso di primo grado** che veniva respinto. A seguito di appello, la Commissione tributaria regionale del Molise confermava la decisione dei giudici di prime cure, precisando che l'**emissione** di fatture per operazioni inesistenti implicasse l'**obbligo di pagamento dell'IVA** esposta, indipendentemente dalla finalità per cui dette fatture fossero state emesse. Inoltre, i giudici del gravame osservavano che la regolarità della contabilità della società appellante e l'esposizione delle fatture contestate non assumessero alcun rilievo, in quanto l'[articolo 21, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) risponde ad altre finalità.

Avverso tale sentenza, pertanto, la società proponeva **ricorso per cassazione** deducendo la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 21, commi 1 e 7, D.P.R. 633/1972](#), dell'[articolo 2697 cod. civ.](#) e dell'[articolo 115 cod. proc. civ.](#)

In particolare, la ricorrente asseriva che la Commissione tributaria regionale non avesse considerato che, per effetto dell'**emissione** della fattura, il **destinatario** vantasse un **credito** nei confronti dell'Erario al quale corrisponde l'obbligo del cedente di versare l'imposta ivi indicata. Conseguentemente, perché sia operante il **principio di cartolarità**, occorre la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione della fattura al cessionario o committente, **non** essendo **sufficiente** la **semplice esistenza** del **documento fiscale**, inidonea ad arrecare danno all'Amministrazione finanziaria.

Nella pronuncia in rassegna, innanzitutto, i giudici di vertice hanno ritenuto opportuno rammentare che **l'articolo 21, par. 1, lett. c), direttiva 77/388/CEE** stabilisce che l'IVA è dovuta da chiunque la indichi in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci e, dunque, **anche l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti implica l'obbligo di pagamento della relativa IVA**, fatti salvi l'esistenza della **buona fede** ovvero l'**obbligo di eliminare il pericolo di perdita di gettito** per l'Erario (cfr. *ex multis*, **Cass. sent. 19.04.2019, n. 10974**; [CGUE 31 gennaio 2013, causa C-643/11, Stroy trans EOOD](#)).

In casi come quello in esame, **la banca anticipa l'importo del credito** vantato dal cliente (rappresentato dalla **fattura**) a fronte della concessione di un mandato *in rem propriam* a riscuotere alla scadenza dell'importo allo stesso dovuto, sicché non vi è dubbio che la fattura presentata in banca viene **messa in circolazione**, potendo essere utilizzata dalla banca al fine di riscuotere il credito, **anche indipendentemente dalla volontà dell'emittente** (cfr. [Cass. sent. 30.10.2014 n. 23081](#)).

*«Ne deriva – ha affermato la Suprema Corte – che **l'obbligo di pagamento dell'IVA da parte dell'emittente**, che ha consapevolmente emesso fatture per operazioni inesistenti presentandole in banca ai fini di finanziamento (e che, quindi, non è in buona fede), **può essere escluso unicamente laddove questi provi** – così come chiesto dalla Corte di giustizia della UE – **di aver eliminato ogni possibile conseguenza pregiudizievole derivante all'Erario dall'utilizzazione di dette fatture** (ad esempio, **fornendo la prova che le fatture siano state annullate o rettificate** con la procedura di variazione ovvero che **la banca non ne abbia mai chiesto o non possa più chiederne il pagamento al destinatario**)».*

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha **accolto il ricorso** dal momento che i giudici di secondo grado non hanno indagato sull'aspetto dell'eliminazione da parte della società degli effetti pregiudizievoli riconnessi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Bando Disegni+2021: domande al via***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Unioncamere promuovono il **Bando Disegni+2021**, volto a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la **valorizzazione dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale**.

La misura è **rivolta alle imprese** che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano **in possesso dei seguenti requisiti**:

- dimensione di **micro, piccola o media impresa**, così come definita nell'allegato 1 Regolamento UE 651/2014;
- sede legale e operativa in Italia;
- iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed **essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi** attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc);
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'[articolo 67](#) della vigente normativa antimafia (**Lgs. 159/2011** e s.m.i.);
- non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- **titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione**. Il disegno/modello deve essere **registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI)**. In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed **essere in corso di validità**.

**Oggetto dell'agevolazione** è la realizzazione di un **progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello**, così come definito dall'[articolo 31 D.Lgs. 30/2005](#) e successive

modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).

In particolare, **rientrano le spese che riguardano lo specifico disegno/modello ed il suo ambito di tutela**, ossia *“l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”*.

Per la realizzazione del progetto, come sopra identificato, sono riconosciute **ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni** sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso **non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana del comunicato relativo al presente Bando (avvenuta il **14 agosto 2021**). Tali servizi specialistici esterni devono essere destinati alla **valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato**.

**Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi:**

1. ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;
2. realizzazione di prototipi;
3. realizzazione di stampi;
4. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
5. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
6. consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. *business plan*, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione *offline* e *online*) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
7. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale **fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di 60.000 euro** per impresa, nel rispetto dei **massimali previsti per ciascuna tipologia di servizio**.

Tipologia di servizio	Importo massimo agevolazione
Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi	5.000 €
Realizzazione di prototipi	13.000 €
Realizzazione di stampi	35.000 €
Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno	8.000 €
Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale	5.000 €
Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. <i>business plan</i> , piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per	8.000 €

materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello

Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) 2.500 €

Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti de minimis**, in base al quale l'importo complessivo degli aiuti accordati ad **un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari** (100.000 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

La **domanda di partecipazione**, a pena di esclusione, **va presentata a partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre 2021** tramite la procedura informatica presente sul sito [www.disegnipiu2021.it](http://www.disegnipiu2021.it), **fino ad esaurimento delle risorse disponibili** (12 Milioni).

**Non ci sono graduatorie, le domande sono esaminate in base all'ordine cronologico** di presentazione telematica; dopo la verifica della regolarità formale e della completezza della domanda è prevista una valutazione di merito del progetto.

**Non è consentito il cumulo**, per le stesse spese ammissibili (o parte di esse), **con altri aiuti di Stato** o aiuti concessi in regime *de minimis* o altre agevolazioni finanziate con risorse UE.

## ENOGASTRONOMIA

---

### ***Verza stufata in padella: un contorno a tutto gusto***

di **Niva Florio** – Foodblogger e Copywriter

La **verza stufata in padella** è un contorno ricco di gusto adatto ad accompagnare le pietanze invernali a base di carne, ma non solo. Infatti è un piatto vegano che si sposa bene anche tutti i piatti principali a base vegetale. Insomma, la ricetta della verza stufata è un piatto gustoso, veloce e facile da preparare che accontenterà davvero tutti.

Vediamo insieme come preparare la verza in padella, scopriamo qualche curiosità su questo ortaggio e qualche consiglio per gustare al meglio questo contorno invernale.

#### **Ingredienti per la verza stufata in padella**

- Per 6 persone:
- 1 cavolo verza;
- 2 spicchi d'aglio;
- 2 foglie di alloro;
- mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva;
- 1 bicchiere di acqua;
- 1 bicchiere di vino bianco;
- sale qb.

#### **Procedimento**

Per cucinare la verza stufata in padella:

1. Eliminate le foglie esterne e più dure del cavolo verza.
2. Lavate le foglie rimaste sotto acqua fredda corrente in maniera accurata.
3. Tagliatele a listarelle mettetele da parte.
4. Versate l'olio in una padella dai bordi piuttosto alti.
5. Aggiungete gli spicchi d'aglio precedentemente sbucciati e fateli soffriggere nell'olio ben caldo.
6. Versate il vino e l'acqua nella padella.
7. Quando i liquidi saranno giunti ad ebollizione, aggiungete la verza e il sale.
8. Coprite con un coperchio e fate cuocere per una ventina di minuti mescolando di tanto in tanto.

in tanto.

9. A questo punto aggiungete le foglie di alloro.
10. Lasciate cuocere per altri venti minuti, finché il cavolo verza risulterà tenero e l'acqua sarà completamente evaporata.
11. Se preferite mangiare della verza più croccante, diminuite il tempo di cottura.

## Curiosità sul cavolo verza

Le **origini** del cavolo verza sono molto antiche e viene coltivato in tutta Italia, soprattutto nella parte centro-settentrionale. Questo ortaggio viene chiamato con diversi nomi: verza, verzotto, cavolo sabaudo, cavolo lombardo e cavolo di Milano sono solo alcuni. Spesso viene confuso con il cavolo cappuccio. I due ortaggi però presentano numerose differenze tra cui le foglie: la verza presenta foglie grinzose e rugose, con una nervatura importante.

Il cavolo verza ha poche calorie (circa 25 per 100 gr di verza) ed è un prezioso alleato per il nostro benessere. È ricco di acqua, **fibre**, **fluoro**, **calcio**, **magnesio** e **potassio**. È un vero concentrato di **vitamina C** e contiene anche le **vitamine A, E, K** e le **vitamine del gruppo B**.

## Con cosa abbinare questo contorno

La verza stufata in padella è un **contorno** perfetto per accompagnare ogni **secondo di carne**, come ad esempio uno spezzatino, una bistecca o delle salsicce cotte sulla brace. I **vegani** e i **vegetariani** potranno affiancare alla verza stufata qualsiasi piatto principale a base vegetale, quali le polpette di tofu, i burger di ceci o lo spezzatino di seitan.

Questo contorno ha un sapore piuttosto deciso ed è ottimo da gustare come **piatto unico** aggiungendo delle **patate** lesse tagliate a tocchetti. Gli amanti dei sapori forti saranno appagati dall'aggiunta di **peperoncino** che darà ancora più carattere a questo gustoso piatto invernale.

Se decidiamo di consumare la verza come piatto unico o come contorno per un piatto vegano, possiamo gustarla con un bel bicchiere di vino bianco fermo come un **Trebbiano d'Abruzzo**. Se invece accompagniamo questo contorno con un secondo di carne, è meglio scegliere un vino rosso strutturato come il **Nero d'Avola**.

